



n.xxxxx/2016

Rg

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO FIRENZE

La Corte di Appello di Firenze, Sezione Prima, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

Dr. Isabella Mariani

Presidente

Dr. Annamaria Loprete

Consigliere

Dr. Giuseppina Mastrodomenico

Giudice Ausiliario Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. **1269** del **2016** del ruolo generale, degli affari civili Promossa

DA

xxxxxxxxxxxxx con il patrocinio dell' avv. Marco Festelli, come daprocura in atti:

- *Appellante* -

CONTRO

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx con il patrocinio dell'avv. Francesco Amerini procura in atti;

- *appellata* -

AVVERSO

la sentenza emessa dal Tribunale di Grosseto n.**1066/2015**.

La causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti

CONCLUSIONI

Parte Appellante: come in atti e ivi "*Ribadite tutte le domande, eccezioni, deduzioni e allegazioni proposte nel corso del primo grado ancorchè qui non*

ritrascritte, Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, in riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Grosseto n.1066/15, contrariis reiectis e previa sospensione dell'efficacia esecutiva della stessa ex art. 283 c.p.c.: 1. in via principale, accertare e dichiarare la nullità dell'operazione di compravendita di n. 13.000 obbligazioni XS0111307046 Argentina per un valore di Euro 13.000,00, intervenuta tra l'attore e la convenuta Banca xxxxxxxx in data 8.5.2000, per inesistenza/nullità del contratto ex art. 23 D.Lgs. 24.2.98 n. 58; 2. in via subordinata, accertare e dichiarare la nullità del contratto di compravendita dei titoli per violazione di norme imperative ex art. 1418 c.c.; 3. in via ulteriormente subordinata, accertare e dichiarare l'annullabilità del contratto di compravendita dei titoli per vizio del consenso ex artt. 1427 e s.s. c.c., nella specie dell'errore o del dolo; Per l'effetto, in tutti i casi sopra previsti sub 1, 2 e 3, condannare la convenuta Banca xxxxxxxxxxxxxxxx a restituire all'attore il capitale investito di Euro 13.000,00, oltre agli interessi legali dal 8.5.2000 e al danno ex artt. 1218 e 1224 c.c. per un importo non inferiore alle cedole non riscosse dall'attore per gli anni 2002, 2003, 2004 e 2005, pari a circa 4.092,00, ovvero al pagamento di quella somma che sarà ritenuta di giustizia, anche secondo equità; 4. in via ancora subordinata, accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di compravendita dei titoli per grave inadempimento ai sensi dell'art. 1453 c.c., conseguente alla violazione degli obblighi contrattuali incombenti sulla convenuta Banca e per l'effetto condannare la medesima a risarcire a favore dell'attore tutti i danni subiti nella misura di euro 13.000,00 oltre agli interessi legali dall' 8.5.2000 sino al saldo e al maggior danno ex art. 1224 c.c. per la perdita dei frutti del proprio investimento pari ad euro 4.092,00, ovvero al pagamento di quella somma che risulterà, anche secondo equità, provata e di giustizia; 5. in via di estremo subordine, dichiarare la responsabilità da fatto illecito della convenuta Banca ex art. 2043 c.c., e per l'effetto condannare la medesima convenuta al risarcimento di tutti i danni subiti dall'attore, sia patrimoniali, nella misura di euro 13.000,00 oltre agli interessi legali dal 8.5.2000 al saldo e al maggior danno ex art. 1224 c.c., che non patrimoniali ex art. 2059 c.c., nella misura che sarà ritenuta di giustizia, anche secondo equità. In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio. In via istruttoria: ammettere eventuale consulenza tecnica per determinare il rating dei titoli venduti dalla convenuta all'attore

Parte Appellata: come in atti e ivi: "Voglia l'on. Corte di Appello di Firenze – rigettata ogni contraria istanza – respingere l'impugnazione proposta dall'xxxxxx

xxxxxxxxx poiché inammissibile ed infondata anche in considerazione della sopravvenuta carenza di interesse conseguente alla adesione alla offerta di acquisto delle obbligazioni argentina identificate dalla sigla 24.05.00-05 9% eur USP8055KFQ33; offerta espressa dalla Repubblica Argentina nel febbraio 2016”.

SVOLGIMENTO DEL FATTO

Con sentenza depositata il 14/11/2015 n. 1066/2015 il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da xxxxxxxxxxxx nei confronti di Banca xxxxxxxxxxxxxxxx ha respinto tutte le domande attoree e condannato xxxxxxxxxxxxxxxx al pagamento delle spese di lite in favore della Banca convenuta.

Premesso in fatto che: - l’oggetto della domanda era afferente alla richiesta attorea di declaratoria di nullità, ovvero annullamento o risoluzione di operazioni d’investimento in valori mobiliari per l’acquisto in data 8.5.2000 di bond argentini XSO111307046 per un controvalore di € 13.000,00 ; - Si era costituita la Banca xxxxxxxxxxxxxxxx che aveva eccepito la prescrizione dell’azione di annullamento del contratto e dell’azione risarcitoria extracontrattuale; la nullità della domanda principale per assoluta indeterminazione del fatto costitutivo e di quella subordinata riferita ai danni non patrimoniali e ne aveva comunque sostenuto l’infondatezza.

Il Tribunale aveva sostenuto la propria decisione alla luce dei seguenti argomenti: aveva ritenuto infondata l’eccezione relativa alla nullità del contratto quadro in quanto, come documentato, lo stesso era stato stipulato in forma scritta il data 18.2.1992, e così pure infondata l’asserita violazione dell’obbligo di buona fede, diligenza ed informazione da parte della Banca, non essendo intercorso tra le parti alcun contratto di consulenza, essendosi la banca solo obbligata a ricevere ed eseguire gli ordini d’acquisto, senza peraltro alcuna sollecitazione. Costituiva poi fatto provato documentalmente che l’attore : a) aveva dichiarato di aver preso visione e ricevuto copia del documento concernente le necessarie informazioni; b) aveva rifiutato di fornire alla banca le informazioni richieste sulla sua situazione finanziaria e gli obiettivi d’investimento, per cui la contestazione dell’attore relativa alla

manca d'informazione sui rischi dell'investimento e sulla inadeguatezza del suo profilo di investitore ovvero la sua propensione al rischio, erano infondate.

Aggiungeva che l'operazione di acquisto di bond argentini non era inadeguata né rispetto all'esperienza del cliente (avvocato) né rispetto alla tipologia dell'acquisto, e, come notorio, alcun rischio di *default* dello Stato argentino era in concreto ipotizzabile né da alcuno ipotizzato.

Ha ritenuto infondata anche l'ulteriore affermazione relativa alla mancata consegna del cd. "prospetto informativo" poiché la Banca si era limitata ad eseguire ordini di acquisto, senza compiere alcuna sollecitazione verso gli investitori e dunque era esonerata dall'obbligo di comunicare e pubblicare il prospetto informativo; quella secondo cui la Banca non aveva fornito informazioni sull'andamento dei titoli poiché nella fattispecie non trovava applicazione l'art. 28, 3 co. del Reg. Consob n.11522, che riguarda investimenti in strumenti finanziari derivati o contratti di gestione patrimoniale, nonché ha ritenuto priva di rilevanza l'eccezione sulla mancata segnalazione del conflitto d'interesse, avendo la Banca negato che nel suo portafoglio vi fossero bond argentini (e sul punto non era stata offerta prova contraria) e di averli acquistati per dare esecuzione all'ordine ricevuto dal cliente. Non sussisteva pertanto alcun obbligo di segnalazione del conflitto per essa Banca.

Respingeva, perché infondate le ulteriori domande di parte attrice (risoluzione contrattuale, responsabilità ex art. 2043, 1224 e 2059 c.c.) senza necessità di sottoporre a disamina le eccezioni anche di natura preliminare sollevate dalla difesa di parte convenuta.

L'avv. x x x x x x x x x ha impugnato la sentenza deducendo quattro motivi

d'impugnazione.

- 1) Erroneità della decisione per non aver ritenuto la nullità del contratto di negoziazione dei titoli: - erronea motivazione e omessa /inadeguata valutazione delle risultanze probatorie.

Sostiene l'appellante che il Tribunale richiamando due sentenze delle SS.UU. (nn. 26724 e 26725), secondo le quali dalla violazione dei doveri di

comportamento posti dalla legge a carico dei prestatori di servizi d'investimento finanziario poteva derivare solo la responsabilità risarcitoria dei medesimi e non la nullità del contratto, aveva respinto la domanda attrice di nullità/annullamento del contratto quadro.

Tale *ratio decidendi* era errata ove si considerava attentamente quanto emergeva dalla S.C. con la sentenza n. 26724/07 delle S.U. laddove la decisione distingue tra norme imperative relative al comportamento dell'intermediario, - la cui violazione determina la responsabilità o l'obbligo di risarcimento - dalle norme relative alla struttura e contenuto del contratto, - la cui violazione determina invece la nullità del medesimo- , come nel caso in esame, avendo esso appellante eccepito la nullità del contratto per difetto della forma scritta *ad substantiam*, che certamente è un elemento costitutivo del contratto. E' la stessa legge che, espressamente, stabilisce che nei casi di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo (art. 23 TUF).

Sostiene ancora l'appellante che la violazione dell'art. 23 TUF e dell'art. 30 Reg. Consob 11522/98 emergeva sia rispetto alla mancata sottoscrizione da parte della Banca della "lettera di incarico per la negoziazione di valore mobiliari" del 18.2.1992 , sia perché la normativa di cui innanzi disponeva che il contratto-quadro doveva essere redatto in conformità alle indicazioni e istruzioni della Consob. Il documento sottoscritto nel febbraio 1992, quindi risalente a otto anni prima dell'effettuazione dell'operazione di investimento dei bond (maggio 2000) non era conforme alle indicazioni obbligatorie del Reg. Consob 11522/98 ma a quello precedente 5387/91 e non fu mai adeguato dalla Banca - sebbene la legge lo imponesse entro la data del 1.7.1998 - in conformità agli ulteriori obblighi introdotti dalla nuova normativa.

- 2) Erroneamente la sentenza non aveva ritenuto la sussistenza della violazione dell'obbligo di buona fede, diligenza e informazione: - erronea motivazione; errata/inadeguata valutazione delle risultanze probatorie; - violazione del diritto della difesa per immotivata non ammissione di ctu.

Sostiene l'appellante che erroneamente il Tribunale aveva ritenuto che la contestazione dell'attore relativa la mancanza d'informazione sui rischi

dell'investimento e sull'inadeguata valutazione del suo profilo di investitore era infondata perché al momento della sottoscrizione del contratto del 1992 esso appellante : a) aveva dichiarato di aver preso visione e ricevuto copia del documento contenente le necessarie informazioni; b) si era rifiutato di fornire alla banca le informazioni richieste sulla sua situazione finanziaria e sui suoi obiettivi di investimento ed escluso pertanto che la Banca avesse un dovere di informazione e che l'operazione di vendita dei bond appariva adeguata. Tale *ratio decidendi* era erronea poiché era onere della Banca provare di aver agito con la specifica diligenza come richiesto dall'art 23 co. 6° TUB, di aver rispettato l'obbligo di fornire al cliente specifica, dettagliata e completa informazione, al converso la Banca non aveva fornito nessuna valida prova né sulla natura dell'investimento, né il rating né sulla rischiosità dei bond venduti, pur conoscendo che le obbligazioni acquistate erano titoli speculativi ad alto rischio, né i documenti depositati erano idonei a superare la prova di aver assolto gli specifici obblighi informativi prescritti dalla legge. Quanto al punto b) il ragionamento del Tribunale era erroneo perché la Banca non era esonerata dall'obbligo di valutare l'adeguatezza dell'operazione d'investimento per il solo fatto del rifiuto di fornire informazioni, incombendo sulla stessa l'obbligo di raccogliere le informazioni su altri elementi quali: - la propensione manifestata anteriormente nel modo di approccio agli investimenti, - le pregresse esperienze del cliente maturate nel campo del mercato finanziario - le scelte d'investimento dall'appellante concretamente effettuate nel passato.

L' affermazione del Giudice di prime cure, secondo cui l'operazione di acquisto dei *"bond non appariva inadeguata né rispetto all'esperienza del cliente (avvocato) né al volume e alla tipologia degli investimenti da lui già effettuati, e che, inoltre nessun rischio di default dello Stato argentino era, all'epoca dell'acquisto, ipotizzabile né ipotizzato"* era comunque smentita da quanto emergeva dalle risultanze istruttorie.

Il Tribunale non aveva tenuto in nessun conto nella sua decisione la sua "storia" d'investitore in strumenti finanziari e dell' ultra-ventennale rapporto di cliente-socio con la convenuta Banca: nell'arco di tempo (dal 1992 al maggio 2000 - epoca dell'operazione bond Argentina), esso

appellante, aveva effettuato solo investimenti non speculativi e assolutamente privi di rischio: titoli di Stato Italiano (BOT, BTP) e, talora, obbligazioni ordinarie della convenuta Banca, quindi dall'esame del suo portafoglio emergeva che tutte operazioni d'investimento realizzate erano meramente conservative del proprio capitale e, da sempre, teneva un comportamento estremamente prudentiale, preferendo mantenere liquidi i suoi risparmi o, al limite, occasionalmente investirli in titoli assolutamente sicuri e non speculativi. Circostanza quest'ultima confermata anche dal teste della convenuta Piero Caprai, addetto all'ufficio titoli della stessa Banca.

Il mancato accoglimento della richiesta di ctu era priva di motivazione nel merito, per cui sussisteva una grave violazione del diritto di difesa e vizio di motivazione che inficia di nullità la sentenza.

- 3) Erroneità della sentenza per non aver ritenuto l'esistenza di un conflitto di interesse: erronea/inadeguata motivazione, omessa/inadeguata valutazione delle risultanze probatorie.

Sostiene l'appellante che il Tribunale erroneamente aveva ritenuto che avendo la Banca negato che nel suo portafoglio vi fossero bond argentini e di averli acquistati per dare esecuzione all'ordine del cliente, essa non aveva alcun obbligo di segnalazione del conflitto, tuttavia tale ricostruzione fattuale risultava completamente non veritiera e non rispondente alle risultanze agli atti.

- 4) Erroneità della sentenza sulle ulteriori domande di risoluzione contrattuale, responsabilità ex art. 2043, 1224 e 2059 c.c.: omessa e apparente motivazione, omessa pronuncia su tutte le domande

Sostiene l'appellante che il Giudice di prime cure in modo sbrigativo aveva affermato "che anche le altre domande di parte attrice (risoluzione contrattuale, responsabilità ex art. 2013, 1224 e 2059 C.C.) risultano infondate e debbono essere respinte" per cui tale decisione mancava di qualsiasi parvenza di motivazione: il che gli impediva di ripercorrere l'iter logico seguito dal Giudice per giungere alla sua decisione ed lo esimeva da ogni altra considerazione se non quella del rilevato grave vizio che inficia l'impugnata sentenza.

Si è costituita in giudizio la Banca xxxxx che ha resistito all'appello e chiesto

il suo rigetto perché inammissibile e infondato anche inconsiderazione della sopravvenuta carenza di interesse conseguente alla adesione alla offerta di acquisto delle obbligazioni argentina, identificate dalla sigla 24.05.00-05 9% EUR USP8055KFAQ33; offerta espressa dalla Repubblica Argentina nel febbraio 2016.

Le parti, all'udienza di precisazione delle conclusioni del 10/12/19, hanno concluso come in epigrafe e chiesto i termini per le difese finali di cui all'art. 190 c.p.c.. Scaduti i predetti termini, la causa è stata decisa dalla Corte in camera di consiglio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va per priorità logico-giuridica esaminata l'eccezione sollevata da parte appellata sulla sopravvenuta carenza di legittimazione ed interesse all'impugnazione dell'appellante per: 1) aver xxxxxxxx in data 25 novembre 2015, impartito l'ordine alla "Banca xxxxxxxx" di trasferire i titoli obbligazionari emessi dalla Repubblica Argentina, ancora detenuti in portafoglio, alla "Banca di xxxxxxxxxxxx". Tale cessione, in ogni caso, registrava un comportamento incompatibile con l'interesse al pronunciamento della nullità o della inefficacia dell'investimento non essendo possibile validamente disporre del diritto se non sul presupposto della sua validità.

2) La seconda circostanza sopravvenuta riguarderebbe le due offerte di liquidazione dei titoli obbligazionari, con scadenza 2005, (quindi quelli per cui è causa) non rimborsati alla scadenza originaria, rivolte dalla Repubblica Argentina nel 2016 a tutti i possessori insoddisfatti.

Sostiene la Banca zzzzzzz che l'adesione alla proposta - e dunque la cessione del vecchio titolo in cambio della prestazione in danaro - avrebbe estinto la legittimazione delzzzzzzzz; in ogni caso azzerava l'aspettativa sul danno dal momento che questo sarebbe stato evitato qualora il creditore avesse fatto quanto in suo potere per contenerlo, aderendo alla offerta "imperdibile" della Repubblica Argentina del febbraio 2016.

Parte appellante ha eccepito la tardività delle eccezioni e in subordine nel merito l'infondatezza stante la mancanza di prova sull'adesione all'offerta di acquisto della Repubblica argentina a lui asseritamente diretta e, senza

inversione dell'onere della prova, ha depositato il suo estratto conto al 31/12/2019 da cui risultava che i bond erano ancora in suo possesso.

L'eccezione di carenza d'interesse ad agire/legittimazione attiva è infondata. La cessione ovvero il trasferimento delle obbligazioni ad altra Banca nel 2015 non è certamente incompatibile con la richiesta di nullità e/o inefficacia del contratto né con la richiesta risarcitoria né è in alcun modo tale da privarla di utilità o da trasferire su altri il danno.

Sulla presunta avvenuta accettazione dell'offerta di acquisto della Repubblica Argentina, manca la prova di quanto affermato dalla Banca xxxxx, prova che, anche se non più depositaria dei titoli per il trasferimento ad altro Istituto di Credito, la stessa avrebbe potuto fornire con un ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. o ex art. 2736.

In ogni caso parte appellante ha provato attraverso l'estratto conto (v. doc. 1 dep. con concl.) che alla data del 31 dicembre 2019 i titoli erano ancora in possesso dello stesso.

La sentenza menzionata dalla Banca emessa da questo stesso Ufficio la n. 58/2020 non è pertinente alla fattispecie in quanto in quel caso le parti avevano dato atto *"che il 30 settembre 20016 si è proceduto alla vendita delle obbligazioni acquistate nel mese di luglio 2000 ..."* quindi non vi era alcuna contestazione sulla rinegoziazione dei bond.

Relativamente all'ulteriore eccezione svolta dalla Banca sulla responsabilità dell'investitore ex art. 1227 c.c., per non aver aderito alle due offerte di acquisto innanzi menzionate, sostiene la Banca che la circostanza escluderebbe la sua responsabilità risarcitoria.

L'assunto della Banca xxxxx è erroneo.

Non sussiste nessuna valida prova di quanto dalla stessa sostenuto: i doc. ti 30 e 31 depositati in appello, sono due circolari interne provenienti da xxxxx Banche e rivolte alle Banche xxxxxxxx e e non certo all'investitore singolo, che avevano lo scopo di pubblicizzare l'offerta della Repubblica Argentina, invitando gli aderenti istituti bancari a livello locale di informare i propri investitori delle TFA. Manca la prova che xxxxxxxx fosse a conoscenza della TFA e che essa Banca xxxxxxxx avesse comunicato al suo investitore con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno la più volte richiamata

offerta.

Si rileva che la xxxxxx chiedeva espressamente alle Banche coinvolte che la comunicazione agli investitori avvenisse con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno proprio a garanzia della conoscibilità dell'offerta.

Sussisteva quindi un preciso obbligo di essa Banca xxxxxx di portare a conoscenza l'investitore della TFA nei termini innanzi riportati.

Nessuna prova la Banca ha offerto né poteva offrire dal momento che essa come emerge dalle difese svolte si riteneva esonerata dal predetto obbligo per aver l'investitore nel 2015 ceduto le obbligazioni ad altra Banca.

Il ragionamento non è condivisibile ed è errato.

Il trasferimento delle obbligazioni ad altro Istituto di Credito non poteva esonerarla da responsabilità nei confronti dell'investitore dal momento che sussisteva un contenzioso tra le parti volto ad accertare, a vario titolo, l'invalidità ovvero la risoluzione di compravendita delle obbligazioni in parole con conseguente richiesta di restituzione delle somme investite ovvero di risarcimento del danno.

Senza sottacere che sussisteva tutto l'interesse della Banca ad informare l'investitore delle offerte della TFA, ritenuta "offerta imprendibile" e quindi vantaggiosa per il suo ex cliente se non altro per eliminare o diminuire il pregiudizio che la Banca avrebbe potuto ricevere dall'accoglimento dell'appello, proposto dall'investitore.

In sintesi solo la prova che il suo ex cliente fosse a conoscenza dell'Offerta Pubblica di Scambio dell'Argentina, avrebbe potuto condurre a ritenere una concorsualità dell'investitore ex art. 1227 c.c.. L'eccezione del richiamato concorso di colpa ex art. 1227 c.c. dell'investitore appare infondata anche sotto altro profilo per carente l'allegazione da parte di essa Banca dell'esistenza e dell'entità dei danni evitabili usando l'ordinaria diligenza e quindi non risarcibili ovvero ridotti alla stregua di tale disposizione.

In ordine **all'appello principale** la Corte ritiene che la *ratio decidendi* addotta dal Tribunale a sostegno della sussistenza del contratto quadro e della insussistenza dell'inadempimento della Banca xxxxxx all'obbligo di protezione del cliente dal compimento di operazioni inadeguate non resiste

alle censure mosse dall' appellante e giustifica la riforma della decisione impugnata.

Il primo motivo d'appello sulla nullità del contratto quadro presuppone un duplice motivo di censura: a) l'eccezionale mancanza di sottoscrizione della Banca del contratto intercorso inter partes in data 18/2/92 asseritamente sostenuta *ad substantiam*; b) violazione della normativa in materia (art. 23 TUF e 30 Reg. Consob 11522/98) e nullità dell'ordine d'investimento di bond Argentina per mancato adeguamento del contratto quadro allo *ius superveniens*;

Il profilo sub a) è infondato.

Lo stesso deve essere disatteso in applicazione alla ormai consolidata giurisprudenza della S.C. sulla validità del contratto quadro sottoscritto dal solo cliente e depositato dalla Banca, come nel caso di specie: Cass. civ. Sez. I, 13/07/2018, n. 18724 *"In tema d'intermediazione finanziaria, il requisito della forma scritta del contratto-quadro, previsto a pena di nullità (azionabile dal solo cliente) dall'art. 23 del D.Lgs. n. 58 del 1998 (TUF), deve essere inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell'investitore assunta dalla norma. Ne deriva che tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, e non anche quella dell'intermediario, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti."* (v. anche sent. cass. 898/18).

Il profilo sub b) di **censura è fondato e merita accoglimento.**

La mancanza di adeguamento deve essere considerata alla stregua di nullità sopravvenuta in quanto le norme contenute nell'art. 23 del TUF e negli artt. 28 e 30 del Reg. Consob 11522/1998 vanno qualificate come imperative, dettate a tutela dell'ordine pubblico economico e del pubblico risparmio, e quindi ricadono sotto la normativa dell'art. 1418, co. 1 c.c., con la conseguenza della sanzione della nullità sopravvenuta del contratto-quadro e dei successivi ordini di acquisto, costituenti attuazione del predetto contratto.

In sintesi nel caso in esame l'eccezionale nullità dell'ordine d'investimento deve

essere affermata in ragione del mancato adeguamento, in punto di requisiti formali dei singoli ordini di investimento, del contratto quadro del 18.2.1992, alla sopravvenuta disciplina di cui al D. Lgs. 415/1996 e al D. Lgs. 58/1998 e, quindi, l'entrata in vigore della nuova normativa ha operato in relazione al vecchio contratto con efficacia risolutiva dello stesso, facendo salvi gli effetti già prodotti ex art. 1458 c.c. e, conseguentemente operato con effetti invalidanti in relazione agli ordini successivamente conferiti ed eseguiti nell'osservanza delle nuove disposizioni e in mancanza d'adeguamento di un nuovo contratto.

Va precisato che il requisito della forma scritta del contratto-quadro, posto a pena di nullità (azionabile dal solo cliente) dall'art. 23 del D.lgs. n. 58 del 1998, come innanzi illustrato va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell'investitore assunta dalla norma. L'odierna appellata, a seguito dell'entrata in vigore delle delibere Consob del 1997 e del 1998, non aveva ritenuto conveniente apportare alcuna ulteriore aggiunta al contratto quadro già sottoscritto nel 1992, ritenendo evidentemente che il rapporto in essere con il cliente esauriva già tutte le prescrizioni portate dall'art. 30 della delibera Consob 11522/98 in materia di contratti con gli investitori, come in seguito dedotto anche in questo giudizio da essa Banca. Né si può pensare, per converso che la nullità del contratto quadro possa essere sanata dalla redazione scritta del singolo contratto d'investimento essendo detta interpretazione contraria allo spirito e alla lettera della legge come afferma la S.C. nella sentenza n.7283/13. *“ alla stregua di quanto sancito dall'art. 23 del d.lgs. 24 febbraio 1998 n.58 sono nulle, per carenza di un indispensabile requisito di forma prescritto dalla legge a prestazione d'investimento le operazioni di investimento compiute da una banca in assenza del cosiddetto “contratto quadro”, senza che sia possibile una ratifica che sarebbe affetta dal medesimo vizio di forma”, e tanto non soltanto per ragioni di protezioni del risparmiatore, ma anche di ordine pubblico economico, connesso alla trasparenza dei mercati.*

Osserva questo Collegio che la normativa ante TUB all'art. 6 della legge 1/91 alla lettera C) imponeva alle SIM di stabilire *“i rapporti con il cliente stipulando*

un contratto scritto nel quale siano indicati la natura dei servizi forniti, le modalità di svolgimento dei servizi stessi e l'entità e i criteri di calcolo della loro remunerazione, nonché le altre condizioni particolari convenute con il cliente". L'art. 23 D. Lgs. 58/98 prevedeva che *"I contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento e accessori sono redatti per iscritto (...) Nei casi di inosservanza della forma scritta il contratto è nullo".* L'art. 30 Reg. Consob n. 11522/98 emesso a seguito dell'emanazione del T.U.F. prevede che: *"Gli intermediari autorizzati non possono fornire i propri servizi se non sulla base di un apposito contratto scritto; una copia di tale contratto è consegnata all'investitore. Il contratto con l'investitore deve: a) specificare i servizi forniti e le loro caratteristiche; b) stabilire il periodo di validità e di rinnovo del contratto, nonché le modalità da adottare per le modificazioni del contratto stesso; c) indicare le modalità attraverso cui l'investitore può impartire ordini e istruzioni; d) prevedere la frequenza, il tipo e i contenuti della documentazione da fornire all'investitore a rendiconto dell'attività svolta, e) indicare e disciplinare, nei rapporti di negoziazione e ricezione e trasmissione di ordini, le modalità di costituzione e ricostituzione della provvista o garanzia delle operazioni disposte, specificando separatamente i mezzi costituiti per l'esecuzione delle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati e warrant".*

Tornando al caso in esame, non risulta che il testo negoziale del contratto del 18.2.1992 contenesse, gli elementi fondanti la nuova disciplina quali ad esempio: l'obbligo di consegna del documento sui rischi, a pena di nullità, conforme al modello approvato dalla Consob, le modalità con cui debbono essere impartiti i singoli ordini - prima sostanzialmente a forma libera, - la necessità di un'espressa autorizzazione scritta per le operazioni giudicate non adeguate all'intermediario; - la necessità di registrazione telefonica degli ordini verbali, - la frequenza, il tipo ed i contenuti della documentazione da fornire all'investitore a rendiconto dell'attività svolta, - le modalità di costituzione e ricostituzione della provvista o garanzia delle operazioni disposte, - la mancanza di una clausola inerente alla facoltà della banca di collocare titoli in contropartita diretta.

In estrema sintesi e conclusione il contratto quadro, assoggettato alla nuova normativa entrata in vigore a partire dal primo luglio 1998, imponeva

obblighi e diritti reciproci dell'intermediario e del cliente a pena di nullità e prevedeva in modo ineluttabile che i doveri protettivi dedotti in causa (artt. 28, comma 2, e 29 del regolamento Consob 11522-98), **quali obblighi contrattuali del contratto quadro, attenevano a quella consulenza qualificata che avrebbe dovuto far giungere all'individuazione dell'investimento più opportuno.**

In base alle considerazioni suesposte deve, pertanto, concludersi per la nullità sopravvenuta del contratto-quadro sottoscritto *inter partes* il 18.2.1992, in quanto non conforme alle prescrizioni del T.U.F., e per la - conseguente - nullità dell'ordine di acquisto dell'8/5/2000 di n. 13.000 obbligazioni XSO111307046 Argentina per un valore di € 13.000,00. identificate dalla sigla 24.05.00-05 9% EUR USP8055KFQ33.

L'accoglimento della domanda di nullità sotto il sopraindicato profilo acquista rilievo assorbente rispetto a tutte le altre domande ed eccezioni svolte dalle parti, tranne che per quelle di seguito si trattano.

Dalla declaratoria di nullità dell'ordine di acquisto per cui è causa discende, innanzitutto, la condanna della Banca ex art. 2033 c.c. alla restituzione dei corrispettivi versati per gli acquisti, pari, complessivamente, ad € 13.000,00. Trattandosi di debito di valuta e non di valore, sulla somma predetta devono essere calcolati gli interessi legali a decorrere non dal dovuto, cioè dalla data dell'ordine stesso, bensì dalla notificazione dell'atto di citazione, in base alla regola della restituzione dell'indebito e ritenuta la buona fede della Banca da compensarsi con l'importo della cedola riscossa da xxxxxx il 24 maggio 2001 di £ 1.982.256 (€ 1.023,75) oltre interessi dalla costituzione in giudizio della Banca.

La dichiarazione di nullità, comporta la restituzione delle rispettive attribuzioni patrimoniali attesa la retroattività della pronuncia (v. ex multis Ordinanza n. 6664/18 e sentenze n. 715/18 e n. 2956/2011) per cui dall'annullamento dell'ordine dell' 8 maggio 2000 scaturisce il diritto dell'intermediario di ricevere i titoli originari, pertanto xxxxxx va condannato alla restituzione delle obbligazioni del bond Argentini di cui in atti.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico della

Banca xxxxx e in favore dell'appellante come da dispositivo (scaglione € 5.201,00- € 26.000,00) valore medio

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da xxxxxxxxx contro Banca xxxxx avverso la sentenza n.1066/2015 del Tribunale di Grosseto così provvede:

In accoglimento dell'appello e in totale riforma della sentenza appellata **dichiara** la nullità del contratto di intermediazione finanziaria in essere tra le parti del 18.2.1992 e perciò e di conseguenza la nullità dell'acquisto in bond argentini oggetto di giudizio negoziato dalla banca convenuta per conto di xxxxxxxxxxxxxx dell'8/5/2000 di n. 13.000 obbligazioni XSO111307046 Argentina per un valore di € 13.000,00, identificate dalla sigla 24.05.00-05 9% EUR USP8055KFQ33.

Condanna la Banca xxxxxxxxx alla restituzione in favore dell'xxxxxxx dell'importodi € 13.000,00 oltre interessi dalla notifica della citazione, e così

Condanna l'attore a restituire alla Banca xxxxxxxxx le obbligazioni argentine di cui innanzi nonché l'importo della cedola percepita il 24 maggio 2001 di £

1.982.256 (pari ad € 1.023,75).

Condanna Banca xxxxxxxxxxx al pagamento delle competenze professionali del giudizio ex art. 55/2014 e ss. in favore di xxxxxxxxxxxxx che liquida per questo grado in € 4.638,00 oltre il 15% delle spese generali e per il primo grado in € 5.119,00 oltre il 15% delle spese generali e ulteriori accessori di legge per entrambi i gradi di giudizio.

Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio dell' 8/01/2020

il Giudice Ausiliario Estensore

Dr. Giuseppina Mastrodomenico

il Presidente

Dr. Isabella Mariani

NOTA

La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al d.lgs. 30-6-2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni